

25/25/CR5bis/C2

DOCUMENTO PER L'AUDIZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE FINANZE E TESORO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IN MERITO ALL' "INDAGINE CONOSCITIVA SULLA GESTIONE DEL MAGAZZINO FISCALE DA PARTE DELL'ENTE DELLA RISCOSSIONE CONTESTUALMENTE L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1375 'DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA RATEIZZAZIONE DI CARICHI FISCALI'

Le disposizioni contenute nel Disegno di Legge n. 1375 prevedono una serie di misure finalizzate ad agevolare l'adempimento fiscale da parte dei soggetti debitori di carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

In particolare, il DDL prevede la possibilità di definire in via agevolata i debiti, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'agente della riscossione, con l'esclusione quindi delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi.

Il DDL assegna al debitore la possibilità di definire la durata del pagamento rateale, nel limite massimo di 120 rate mensili.

Il DDL consente poi alle Regioni e agli altri enti territoriali la facoltà di disporre la definizione agevolata anche delle proprie entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2018 al 2023.

Le disposizioni cui al presente DDL operano lungo le direttrici tracciate dalla Legge 9 agosto 2023, n. 111 recante "*Delega al Governo per la riforma fiscale*" e dai relativi decreti attuativi, finalizzati a prevedere un rinnovato rapporto tra l'Amministrazione fiscale ed il contribuente, improntato ad obiettivi di trasparenza, razionalità del prelievo, semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti posti a carico del contribuente.

Proprio in tal senso, le Regioni valutano positivamente ogni intervento finalizzato che, come quello in esame, va nella direzione di un miglioramento della *compliance fiscale*.

Tenendo conto che le disposizioni contenute nel Disegno di Legge implicano una serie di articolate attività ed adempimenti posti a carico dell'Agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del contribuente e del successivo avvio del piano rateale di definizione delle somme dovute, è necessario che l'attuazione delle disposizioni contenute nel DDL 1375 si realizzi in misura compatibile con la capacità organizzativa del soggetto deputato alla riscossione coattiva.

In tale contesto, si rammenta che le disposizioni di cui all'articolo 7 del D.lgs. 110/2024 recante "*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*" intervengono per strutturare specifiche iniziative di smobilizzo del magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso le proposte e l'intervento di una apposita Commissione tecnica, con l'obiettivo

sotteso di assicurare una rinnovata capacità dell'agente della riscossione di gestire il recupero coattivo dei crediti iscritti a ruolo in modo più efficace e razionale, in relazione alla natura del credito, al suo valore, alla sua vetustà e alle possibilità di concludere positivamente l'azione di recupero.

Si tratta di un tema di assoluta rilevanza e centralità, non solo per la dimensione quantitativa del cd. Magazzino (ovvero dell'ammontare dei crediti iscritti a ruolo, formalmente esigibili ma ad oggi non riscossi), che al 31.12.2024 presenta una dimensione complessiva di 1.275 miliardi di euro (di cui circa 20 miliardi riferibili al comparto regionale, cui si aggiungono circa 80 miliardi di euro relativi ad IRAP e addizionale IRPEF, iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate ma il cui gettito è riversato in favore delle Regioni), ma anche ai fini della salvaguardia degli equilibri prospettici degli enti – tra cui le Amministrazioni Regionali – che si avvalgono dell'Agente della Riscossione nazionale (ADER), ai fini del recupero coattivo delle proprie entrate.

Il magazzino si compone di crediti profondamente differenziati per natura, importo ed anzianità. E' quindi auspicabile che la Commissione, sulla base dell'anzianità del credito, della sua rilevanza unitaria, della natura del soggetto passivo (persona fisica/persona giuridica) e delle attività eventualmente già poste in essere (azioni cautelari e/o esecutive), proponga una *clusterizzazione* del magazzino che possa portare a percorsi di recupero differenziati: l'intensificazione delle azioni di recupero per i crediti con una maggiore certezza di riscossione, la predisposizione di misure di definizione agevolata per i crediti il cui recupero è più complesso e il progressivo stralcio di quelli per cui l'agente della riscossione comprova l'inesigibilità del credito.

È necessario che tale attività di snellimento del magazzino non resti un esercizio *una tantum*, ma sia accompagnata ad un percorso strutturale di efficientamento e velocizzazione dell'attività di recupero connessa ai nuovi carichi affidati. Diversamente, il tema dello snellimento del magazzino sarà necessariamente riproposto tra pochi anni. Solo attraverso interventi strutturali, infatti, l'Agente della riscossione potrà essere *medio tempore* più tempestivo ed efficace nell'azione di recupero, incrementando così le percentuali di risultato (gettito riscosso/carico affidato).

I succitati percorsi di *clusterizzazione* devono al contempo considerare gli effetti delle scelte di intervento pubblico sui bilanci delle Regioni. In particolare, va considerato che il magazzino regionale iscritto a ruolo e non incassato trova esposizione, in base alla contabilità armonizzata di cui al D.lgs. 118/2011, all'interno del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE). È quindi necessario che i lavori della Commissione siano accompagnati da una consapevole valutazione degli effetti finanziari di percorsi di snellimento del Magazzino in termini di adeguamento del Fondo svalutazione crediti. Un ulteriore profilo finanziario oggetto di particolare attenzione è quello connesso all'eventuale rimborso delle spese per le procedure esecutive sostenute dall'Agente della Riscossione in relazione alle quote annullate. Anche in questo caso, è necessario che i percorsi valutativi siano sorretti da una consapevole identificazione degli eventuali oneri posti a carico degli Enti titolari del credito.

Per quanto attiene alla estensione temporale del piano di rateazione previsto dal DDL, è necessario tenere conto del valore unitario dei crediti che compongono i singoli carichi fiscali, anche al fine di evitare la costruzione di piani di rimborso connotati da pagamenti mensili di importo risibile, tali peraltro da risultare antieconomici nell'ottica della gestione amministrativa affidata all'agente della riscossione.

Al contempo, nell'ottica di una corretta valorizzazione dei rapporti di compliance fiscale tra l'Amministrazione fiscale ed il contribuente, l'accesso alle disposizioni previste dal DDL 1375 dovrebbe essere precluso ai contribuenti che non hanno precedentemente onorato i percorsi di

definizione agevolata di cui ai decreti *Rottamazione*, *Rottamazione bis*, *Rottamazione ter* e *Rottamazione quater*.

Per quanto attiene alle proposte di mitigazione futura della formazione del magazzino crediti, si suggerisce di:

- ✓ consentire agli Enti creditori di modulare autonomamente la rateizzazione dei crediti affidati ad ADER (peraltro già prevista in fase di accertamento/accertamento esecutivo), così da ridurre la formazione di residui che, verosimilmente, potrebbero maggiormente incagliarsi (Se L'agenzia fosse in grado di gestire la complessità gestionale, gli enti creditori che si avvalgono di AdER sarebbero numerosissimi);
- ✓ rafforzare la struttura di ADER con risorse dirette umane dedicate e finanziate/cofinanziate dalle Regioni, alle quali dovrà essere tuttavia assicurato un maggior presidio delle attività di riscossione. Tale proposta necessiterebbe di uno specifico indirizzo politico che dovrebbe essere recepito, previa intesa in Conferenza Stato - Regioni, nella direttiva che il Ministero delle Finanze annualmente assegna gli obiettivi all'Agenzia;
- ✓ migliorare gli strumenti organizzativi (se. geolocalizzazione degli indirizzi civici) e normativi finalizzati a rendere più efficace la notifica degli atti di recupero per ridurre la percentuale dei mancati recapiti che risulta attestarsi a circa il 10% del totale dei tentativi di notifica. Sarebbe molto interessante prevedere la possibilità di incentivare la Piattaforma Notifiche Digitali gestita da PagoPa con la possibilità di mettere a fattor comune i recapiti mediante domicilio digitale (fornire ai cittadini una casella PEC, costerebbe meno dei costi di notifica complessivamente sopportati dalla PA per la notifica di atti/comunicazioni);
- ✓ è importante che ADER “confluisca” al più presto nell' APP-Io: molte rateizzazioni (specie quelle di modesta entità) decadono in quanto il contribuente perde di vista la scadenza della rata;
- ✓ in generale appare opportuno integrare e semplificare i flussi informativi e di rendicontazione relativi allo stato della riscossione verso gli enti territoriali che appaiono non completamente aggiornati con le recenti normative soprattutto in materia di definizione agevolata (rottamazione) e di rateizzazione oltre che quelli in cui le Regioni risultano essere enti beneficiari (come nel caso di IRAP e Add.le IRPEF in cui l'ente impositore è l'Agenzia delle Entrate).

Roma, 6 marzo 2025